

**Capitolato speciale d'appalto**

**PER LA FORNITURA TRIENNALE  
DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA**

**Confservizi Lazio per conto di**

**SOCIETA' MULTISERVIZI dei CASTELLI di  
MARINO SpA**

# INDICE

- 1. Oggetto del capitolato..... 3
- 2. Durata del contratto, modalità e termini di consegna..... 4
- 3. Altri oneri a carico dei fornitori aggiudicatari..... 5
- 4. Presentazione dell'offerta ..... 6
- 5. Penalità..... 7
- 6. Pagamenti..... 8
- 7. Cessione crediti ..... 9
- 8. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti ..... 9

[Digitare qui]  
*Firma per accettazione*

## DATI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE:

### 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato è relativo all'affidamento della fornitura triennale, senza vincolo di esclusiva, di prodotti vendibili in farmacia ed altri servizi connessi, di seguito specificati, per n. (numero) 4 farmacie comunali di Marino gestite da Società Multiservizi dei Castelli di Marino SpA, di seguito indicata *azienda*.

Dati identificativi di *Società Multiservizi dei Castelli di Marino SpA*:

*Sede legale: Via Pietro Nenni, 13 - 00047 MARINO (RM)*

*tel.: 06/938 46 94 – fax: 06/938 66 85; P.IVA: 05447451005*

*Mail: [info@multiservizimarino.it](mailto:info@multiservizimarino.it) Pec: [direttore@pec.multiservizimarino.it](mailto:direttore@pec.multiservizimarino.it) Sito: [www.multiservizimarino.it](http://www.multiservizimarino.it)*

Le Farmacie comunali, utenti della fornitura, sono ubicate in Via G. Prati n° 40, Piazza G. Garibaldi n° 53, Via dei Mille n° 36 e Via Silvio Pellico n° 51/53/55 – 00047 Marino (RM).

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l'immissione in commercio.

Come indicato nel bando di gara la fornitura di prodotti è costituita da un importo complessivo presunto di acquisti per trentasei mesi di € 10.150.000,00 calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, comprensivo dell'importo per l'eventuale periodo di sei mesi di proroga pari ad € 1.450.000,00 + IVA così suddiviso in due lotti:

LOTTO I CIG 7884871164

LOTTO II CIG 7884877656

I lotti sono così specificati:

1°lotto, pari al **65%** dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 6.597.500,00

2°lotto, pari al **35%** dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 3.552.500,00

La composizione dei due lotti è la medesima. Essi si differenziano unicamente per i suddetti limiti d'importo.

La partecipazione dei fornitori è ammessa per i due lotti, ma non è ammessa l'aggiudicazione al medesimo offerente del I e del II lotto.

Le Farmacie sopra indicate, gestite dall'azienda, s'impegnano comunque ad acquistare almeno nella misura pari all'80% dell'importo presunto di fornitura per ciascun lotto, riservandosi la facoltà di acquistare oltre il dato presunto indicato, senza alcun limite; inoltre, s'impegnano a rispettare la

[Digitare qui]

*Firma per accettazione*

ripartizione dei pesi dei prodotti indicati nella tabella 1 almeno nella misura indicativa dell'80%, fermo restando che le Farmacie stesse si riservano di effettuare una quota di acquisti diretti presso le case produttrici o depositi intermedi che detengono l'esclusiva di alcuni prodotti, senza che i fornitori aggiudicatari nulla possano pretendere nei confronti dell'aggiudicante.

Nel caso in cui al termine della durata di ciascun lotto sia esaurito il quantitativo posto a base di gara, la farmacia si riserva di incrementare il suddetto quantitativo, alle stesse condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo totale di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016.

L'*azienda e le sue farmacie* si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare in economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti diretti di prodotti presso i produttori o loro depositari e in caso di prodotti "mancanti" da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti, ad altri fornitori sino alla completa evasione dei prodotti richiesti.

## **2. DURATA DEL CONTRATTO, MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA**

La fornitura dei prodotti avrà la durata di trentasei mesi consecutivi dalla data di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi risolutive previste nel contratto.

I fornitori aggiudicatari saranno comunque tenuti all'eventuale proroga della fornitura, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova gara e comunque non oltre sei mesi a norma di legge.

I fornitori dovranno garantire almeno 2 (due) forniture giornaliere (tutti i giorni feriali e/o anche nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali) ciascuno secondo modalità orarie da concordarsi in sede contrattuale nel rispetto delle esigenze del richiedente. La consegna dovrà avvenire nel termine di 4 (quattro) ore lavorative dalla richiesta, salvo deroghe che saranno concordate tra le parti per iscritto, su richiesta del fornitore ed assenso del richiedente.

Solo in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili ai fornitori aggiudicatari e documentabili, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati.

I fornitori aggiudicatari dovranno comunque garantire, in accordo con l'azienda affidataria, almeno una consegna in occasione di ciascun servizio festivo e notturno. Le modalità di consegna, in occasione del servizio festivo e notturno, saranno concordate sulla base del contratto che l'*azienda* sottoscriverà conformemente al presente capitolato, non implicandosi nessun onere aggiuntivo per l'azienda affidataria. I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.

I fornitori aggiudicatari s'impegnano a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni pro tempore vigenti al riguardo.

[Digitare qui]

*Firma per accettazione*

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte dei Direttori delle farmacie o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dei fornitori aggiudicatari.

A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore della farmacia in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via *modem*), compatibile con i sistemi in uso presso le singole farmacie interessate dal presente appalto, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione immediata da parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti.

Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.

### 3. ALTRI ONERI A CARICO DEI FORNITORI AGGIUDICATARI

I fornitori aggiudicatari, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovranno provvedere al ritiro dei prodotti da essi forniti e non venduti entro 60 giorni dalla data di scadenza, indipendente dalla data di consegna alla farmacia, emettendo nota di credito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi. Dovranno altresì provvedere al ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.

Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, l'*azienda*, dopo aver consegnato i prodotti al fornitore, provvederà ad addebitare direttamente il costo dei prodotti resi al fornitore inadempiente, dopo 30 giorni dall'avvenuta consegna.

I fornitori aggiudicatari dovranno:

- fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
- inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuovi prodotti in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;

[Digitare qui]

*Firma per accettazione*

- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
- comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili, vendite straordinarie e/o campagne promozionali e/o stagionali;
- mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

#### 4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità al modello facsimile allegato al Disciplinare di gara e dovrà indicare lo sconto in percentuale per i prodotti di cui alla tabella 1 che concorrerà alla determinazione, sulla base di pesi (già indicata nel Capo 3 del Disciplinare di gara), dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione, con pagamento a sessanta giorni data fattura fine mese con riepilogo mensile.

**TABELLA 1**

Tipologia	Ripartizione Peso
1) etico (farmaci in classe A e C)	<b>64%</b>
2) generici	<b>18%</b>
3) alimenti e dietetici	1,5%
3a) integratori alimentari	1,5%
4) articoli sanitari e apparecchiature sanitarie	2%
4a) prodotti medicazione	0,5%
5) parafarmaco	4,8%
5a) pannolini per infanzia	0,50%
5b) prodotti per incontinenza	0,20%
5c) igienico - cosmetici	3,5%
6) specialità veterinarie	1%
7) galenici e sostanze	0,5%

[Digitare qui]

*Firma per accettazione*

8) omeopatici	1%
8a) fitoterapici	1%

I fornitori aggiudicatari si obbligano altresì a fornire alle farmacie gestite dall'*azienda* i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche degli OTC, dei SOP e di altri prodotti per i quali non è previsto un prezzo prefissato di vendita al pubblico alle migliori condizioni economiche di acquisto praticate ai propri clienti.

Gli sconti indicati in sede di offerta si intendono riferiti ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura.

I fornitori dovranno rendere disponibile, ai fini dell'ordine, la documentazione contenente la specifica merceologica dei beni forniti, conformemente alla Tabella 1. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e gli altri prodotti per i quali sarà specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla Tabella 1.

Per i farmaci inseriti nella lista della DPC l'aggio a carico del fornitore è quello previsto dall'accordo siglato tra Regione Lazio, farmacie pubbliche e farmacie private in data 29 luglio 2016.

## 5. PENALITA'

Al verificarsi delle seguenti situazioni:

- 1) forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate **ripetutamente** in ritardo, ferma restando la facoltà delle farmacie gestite dall'*azienda* di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
- 2) mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della *azienda* (se richiesti);
- 3) mancata applicazione degli sconti offerti in gara;
- 4) mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T.;

saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente all'*azienda*:

[Digitare qui]

*Firma per accettazione*

A) Per il punto 1 si applicherà una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l'orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un'ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.

B) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata fornitura.

C) Per i punti 3 e 4 *l'azienda*, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 20% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l'emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.

L'applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

## 6. PAGAMENTI

Ai fini di un'omogenea formulazione dell'offerta e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.n.192 del 9/11/2012, è previsto che i pagamenti siano effettuati a sessanta giorni fine mese data fattura, con riepilogo mensile.

Modalità di pagamento e fatturazione saranno specificati nei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatarie.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, gli aggiudicatari dovranno comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

## 7. CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dai fornitori nei limiti ed alle condizioni di legge di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'*azienda*.

## 8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

[Digitare qui]  
*Firma per accettazione*

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n.81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08.

Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

[Digitare qui]  
*Firma per accettazione*